

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

### DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 36/16/COL

del 9 febbraio 2016

**che abroga parzialmente la decisione n. 227/04/COL per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) [2016/1862]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 5 a della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE (direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie <sup>(1)</sup>), adattato all'accordo SEE dal punto 4(d) del protocollo 1 dell'accordo SEE, dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

vista la decisione n. 494/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») dell'11 dicembre 2013 che abilita il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie ad adottare determinate decisioni e misure in questo settore (documento n. 683826),

considerando quanto segue:

Con la decisione n. 227/04/COL l'Autorità ha riconosciuto che l'intero territorio continentale e costiero dell'Islanda è indenne dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e dalla setticemia emorragica virale (VHS).

Il 23 ottobre 2015 l'Islanda ha notificato attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) un focolaio di VHS nel ciclottero di origine selvatica utilizzato come pesce riproduttore nella regione di Landnamsholf. Ulteriori informazioni sulle misure adottate sono state fornite con lettera del 13 novembre 2015 (documento n. 780869, IS rif. ANR15110004/20.5).

Alla luce di quanto precede, lo status di territorio indenne dalla VHS dell'Islanda riconosciuto dalla decisione n. 227/04/COL deve essere revocato.

Non si è verificato alcun cambiamento per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla IHN.

È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 227/04/COL soltanto per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla VHS.

La presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La decisione n. 227/04/COL è abrogata per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla setticemia emorragica virale.
2. La decisione n. 227/04/COL resta in vigore per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla necrosi ematopoietica infettiva.

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.

3. L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2016

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Helga JÓNSDÓTTIR

*Membro del Collegio*

Carsten ZATSCHLER

*Direttore*

---